

## COMUNE DI ZUGLIANO (VI)

### Revisore dei Conti

*Parere in merito alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) annualità economica 2022, del Comune di Zugliano (VI).*

Il giorno 19 Dicembre 2022, il Revisore dei Conti, Dott. Andrea Burlini, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 Aprile 2021, con decorrenza dal 1 Maggio 2021, ha esaminato la documentazione trasmessagli dall'Ufficio Personale, inerente la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) annualità economica 2022.

### **Premesso**

- che il Revisore dei Conti ha ricevuto la richiesta di esprimere un proprio parere in relazione all'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) annualità economica 2022 siglato in data 5 Dicembre 2022 e di rilascio della relativa certificazione;
- che alla predetta comunicazione era allegata la "Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2022" a firma del Responsabile dei servizi alla popolazione e segreteria, Dott.ssa Valentina Broccardo;
- che l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01/04/1999 per il personale non dirigente del Comparto Regioni, Province ed Autonomie Locali, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 prevede che *"...il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;
- che l'art. 40, comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 testualmente dispone che *"...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate."*;
- che, inoltre l'art. 40, comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che *"a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1"*;

- che l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto sancisce che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori...”*;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 Dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° Gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° Gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione, da parte della Giunta, alla firma definitiva dell'accordo stesso;

### **Visti**

- l'art. 239 del D. Lgs. 267/00;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19 Luglio 2012;
- l'art. 31 del 22 Gennaio 2004 che disciplina le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente suddividendo tali risorse in due tipologie così costituite:
- le “Risorse Stabili” determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 c. 4 del CCNL 01/04/99, dall' art. 15 c. 1 lett. a) - b) - c) - f) - g) - h) - i) - j) - l) del CCNL 01/04/99, dall'art. 4 commi 1 e 2 del CCNL 05.10.01, incrementate ai sensi dell'art. 32 commi 1 e 2 del CCNL 22/01/04, dall'art. 4 c. 1 del CCNL 09.05.2006 e dall'art. 8 c. 2 del CCNL 11/04/2008;

- le "Risorse Variabili" determinate dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 15, comma 1 lett. d) - e) - k) - m), comma 2, comma 5 del CCNL 01/04/99 e dalle economie delle risorse non utilizzate dell'anno precedente;
- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato, in data 30.11.2021, l'ipotesi del "Contratto collettivo decentrato integrativo (del personale non dirigente) per l'anno 2021" del Comune di Zugliano;
- le conseguenti Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria, redatte e sottoscritte dal Responsabile dei Servizi alla popolazione e territorio dell'Ente, dott.ssa Valentina Broccardo ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del d.lgs. n. 165/2001, che riportano:
  - i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;
  - i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione;
  - l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo risorse decentrate dell'anno 2022;
- che tali Relazioni sono state redatte secondo lo schema pubblicato con Circolare nr. 25 del 19/07/2012 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che per effetto del comma 456, dell'articolo 1, Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con riferimento ai risparmi di spesa, la statuizione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 è stata resa strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2015 (vedasi Circolare RGS nr. 20 del 08/05/2015);
- che la norma di legge pone l'anno 2016 come punto di riferimento ai fini del non superamento delle risorse destinabili al trattamento accessorio del 2017, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017;
- che il Fondo sviluppo risorse decentrate per l'anno 2022 è stato costituito, nel rispetto della normativa vigente, con determinazione del Responsabile del Personale, n. 319 del 4 Novembre 2022;
- che con deliberazione n. 111 del 27 Ottobre 2022, la Giunta Comunale ha formalizzato le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.
- che l'Organo di Revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

### **Dato atto**

- che il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2022 risulta quantificato per il Comune di Zugliano in euro € **90.141,05** di cui:
  - Quota stabile (art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004) pari a € **75.357,68**;
  - Quota variabile (art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004) pari a € **14.783,37**;

## Ricordato

- il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;
- che, altresì, per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999, bisogna attenersi al seguente percorso logico-sistematico:
  - a) individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi;
  - b) definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o altro analogo documento);
  - c) effettuare da parte dei servizi di controllo interno la verifica e la certificazione a consuntivo;
  - d) procedere all'eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato.
- che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che *"l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi..."*;

## Verificato

- che la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- che il fondo per l'anno 2022 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- che il controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge (art. 40-bis, comma 1, D.lgs n. 165/2001) ha comportato altresì i seguenti riscontri:
  - 1. ai fini del funzionamento della contrattazione integrativa, l'Ente ha tenuto conto dei processi di ridimensionamento della pianta organica e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (indicazione di principio) [art. 1, commi 194 e 200, Legge 23 dicembre 2005, n. 266]

verificato	X	non verificato	
elementi da rilevare:	<b>nessuno</b>		

2. i manifestatisi risparmi non sono stati utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi (indicazione di principio) [art. 1, commi 195 e 200]

verificato	X	non verificato	
elementi da rilevare:		<b>nessuno</b>	

3. le accertate risorse aggiuntive, destinate ad incremento del fondo, hanno coperto tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico dell'Ente, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa [art. 1, comma 192]

verificato	X	non verificato	
elementi da rilevare:		<b>nessuno</b>	

4. gli importi relativi alle spese per le progressioni, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito [art. 1, comma 193]

verificato	X	non verificato	
elementi da rilevare:		<b>nessuno</b>	

5. per quanto riguarda l'individuazione delle risorse per trattamento accessorio al personale, il Comune ha fatto riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa, determinate sulla base della normativa contrattuale vigente [Circol. MEF, RGS, 15 aprile 2011, n. 12]

verificato	X	non verificato	
elementi da rilevare:		<b>nessuno</b>	

6. Sono state escluse dall'obbligo di contenimento delle risorse per trattamento accessorio al personale le risorse che affluiscono al fondo destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione, per l'accertamento dei tributi e per la remunerazione del subentro in ANPR.

verificato	X	non verificato	
elementi da rilevare:		<b>nessuno</b>	

## **Prenda atto ed esprime**

Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa relativamente all'anno 2022, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio; e Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per l'anno 2022 del Comune di Zugliano sottoscritto in data 5 Dicembre 2022.

Venezia-Mestre (VE) / Zugliano (VI), 19 Dicembre 2022

**Il Revisore dei Conti**

Dott. Burlini Andrea

Firmato digitalmente da: Andrea Burlini  
Data: 19/12/2022 17:56:47